

## **APPELLO 2007/01**

La Giuria d'appello riunita nelle persone, di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli e Giorgio Ballerini Giacometti (membri effettivi), Giuseppe Russo (membro supplente) e con Marco Alberti, Nicola Vescia, Sergio Pepe e Fabio Donadono (uditori), ha emesso la seguente decisione sull'appello spedito da ITA 13806-Malulè il 22 marzo 2007 (pervenuto alla F.I.V. il 26 stesso, protocollo n.4735), dalla stessa proposto contro il Comitato di Regata ed avverso la decisione emessa il 10 marzo 2007 a La Spezia dal Comitato per le Proteste delle "Regate di Primavera", che la squalificò per infrazione della regola 18.2(c) del Regolamento 2005-2008.

La barca ITA 13806-Malulè ha proposto tempestivo appello avverso la decisione anzidetta, allegando all'atto di appello non la decisione pronunziata dal Comitato per le Proteste ma la copia del comunicato affisso dal medesimo Comitato nell'albo ufficiale della manifestazione, per informare i concorrenti delle decisioni emesse.

Il Regolamento di Regata prescrive poi (nella regola 70.5) che gli appelli devono essere conformi all'Appendice F del Regolamento stesso; e quest'Appendice a sua volta prescrive, nelle regole F2.1 ed F2.2 e poi nel corsivo in calce a quest'ultima, che entro quindici giorni dalla data della decisione l'appellante deve "perentoriamente" trasmettere all'Autorità Nazionale l'appello assieme alla copia della decisione impugnata, nonché copie dei documenti elencati nella regola F2.2. Al contrario il comunicato di convocazione delle parti e delle decisioni emesse, pur essendo un documento ufficiale, contiene la semplice generica indicazione del dispositivo e delle regole infrante ma non contiene le informazioni indispensabili per un esauriente esame dell'impugnazione, dati che invece sono contenuti nel Verbale Guida redatto durante l'udienza di primo grado, con la descrizione dei fatti accertati, le conclusioni, le regole infrante, nonché con la motivazione e la decisione per esteso.

Va rilevato infine che l'appellante non ha neppure richiesto la proroga di quindici giorni prevista dal citato corsivo FIV in calce alla regola F2.2 per comprovate difficoltà incontrate nell'acquisizione della documentazione necessaria, pur avendo dichiarato nell'appello il suo impegno a produrre tale documentazione nel più breve tempo possibile (dopo l'appello non è pervenuto alcun altro documento).

L'appello è pertanto improcedibile.

Per questi motivi la Giuria d'Appello respinge l'appello di ITA 13806-Malulè, perché improcedibile.

Così deciso in Napoli il 6 luglio 2007

Il Presidente

Giuseppe Meo